

FUTURO ATTUALE

PERIODICO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE



FIRST CISL

Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario
BANCHE - ASSICURAZIONI - RISCOSSIONI - AUTHORITY

LE NOVITÀ SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NELLA LEGGE DI BILANCIO

La Legge di bilancio 2026 introduce innovazioni sulla previdenza complementare. La maggior parte sarà operativa dal 1° luglio 2026, termine entro il quale la Covip dovrà adeguare le istruzioni. In sintesi: **innalzamento del limite annuo di deducibilità** dalle imposte sui redditi: da 5.164,57 a 5.300 euro per i contributi versati alle forme di previdenza complementare.

Dal 1° luglio 2026 è prevista l'adesione automatica alla previdenza complementare dei lavoratori del settore privato di prima assunzione, se non esprimono la propria scelta entro 60 giorni dall'assunzione. I lavoratori non di prima assunzione che avevano in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, entro il medesimo termine, devono indicare a quale forma destinare il proprio TFR; in assenza, si applica lo stesso meccanismo di adesione automatica.

Statuti e regolamenti devono prevedere che i contributi e gli accantonamenti relativi al TFR, versati a seguito di adesioni non esplicite, siano investiti in percorsi o linee di investimento con differenti profili di rischio e possibile rendimento, sulla base – in particolare – di orizzonte temporale dell'investimento ed età anagrafica dell'aderente.

Obbligo di versare al Fondo Inps le quote di TFR non destinate alla previdenza complementare anche per i datori di lavoro che raggiungono i 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio attività. Sono esclusi, per gli anni 2026 e 2027, i datori di lavoro per i quali la media annuale (dell'anno precedente) sia inferiore a 60 lavoratori dipendenti. Dal 2032 è prevista la riduzione da 49 a 39 del numero di dipendenti oltre il quale, per il datore di lavoro, si applica l'obbligo.

Per le prestazioni, aumento del limite dell'importo liquidabile in forma di capitale al 60%. Introduzione della possibilità di tipologie di rendita diverse dalla rendita vitalizia,

#43 – GENNAIO 2026

IN QUESTO NUMERO...

**LE NOVITÀ SULLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
NELLA LEGGE DI BILANCIO**

a pagina 1

**LE PREVISIONI DELLA LEGGE DI
BILANCIO IN MATERIA DI
PREVIDENZA OBBLIGATORIA**

a pagina 2

**IL PACCHETTO PREVIDENZIALE
DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

a pagina 3

**INVESTIMENTI PREVIDENZIALI
E FINANZA SOSTENIBILE**

a pagina 4

con differenti regimi tributari: rendita a durata definita; rendita nella forma di prelievi liberamente determinabili; rendita mediante erogazione frazionata, per un periodo non inferiore a cinque anni, del montante accumulato. Soppressione della clausola secondo la quale il diritto del lavoratore ai versamenti alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta, nell'ambito del trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all'altra, spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro.

Possibilità per i fondi pensione di investire, anche in via indiretta, in strumenti finanziari emessi da società ed enti operanti prevalentemente nell'elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni (incluse quelle digitali) e della produzione e trasporto di energia. L'individuazione dei limiti massimi di investimento in tali attività finanziarie è demandata a un decreto ministeriale, che dovrà inoltre definire i procedimenti e le condotte che i fondi pensione sono tenuti ad adottare in caso di superamento temporaneo dei limiti massimi di investimento.

IL CORNER DELL'EDUCATION

LE PREVISIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

Le disposizioni riguardano l'anno 2026 e interessano i diversi canali di accesso al pensionamento.

Non sono state rinnovate le misure sperimentali che scadevano il 31 dicembre 2025, in vigore fino alla stessa data, vale a dire **quota 103 e opzione donna**. Si proroga per il 2026 la sola Ape sociale, per i soggetti aventi ancora titolo.

Rimangono immutati per il 2026 i requisiti previsti per i canali di pensionamento ordinari, pensione di vecchiaia e pensione anticipata.

Viene però abrogata la previsione, introdotta dalla precedente Legge di bilancio - e mai entrata in vigore perché ancora in redazione i relativi decreti attuativi - secondo cui, dal 1° gennaio 2025 si riconosceva ai soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre

dal 1° gennaio 1996, la possibilità di computare anche il valore delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare al fine del raggiungimento dell'importo soglia per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo integrale.

Conseguentemente, è abrogata anche la disposizione che prevedeva un aumento del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato da parte dei lavoratori che intendevano esercitare la suddetta facoltà.

La Legge di Bilancio 2026 estende poi al nuovo anno l'ambito di applicabilità di un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato. L'ampliamento di tale possibilità riguarda coloro che, nell'anno 2026, maturino il diritto

al pensionamento anticipato in base all'anzianità contributiva richiesta, in via generale, per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall'età anagrafica. L'incentivo consiste nella corresponsione al lavoratore della quota di contribuzione pensionistica a suo carico, con conseguente esclusione del versamento e dell'accrédito sia di tale quota contributiva sia di quella omologa a carico del datore di lavoro.

Si prevede poi una riduzione del prossimo

incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento in relazione all'aumento dell'aspettativa di vita, che decorrerà dal 2027: esso si applicherà nella misura di un solo mese limitatamente al 2027, mentre troverà piena applicazione dal 1° gennaio 2028, presumibilmente, nella misura di tre mesi.

Sono esclusi dall'incremento i lavoratori che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (cosiddette usuranti).

IL PACCHETTO PREVIDENZIALE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

La Commissione europea ha pubblicato lo scorso 20 novembre un pacchetto di misure nell'ambito della *Saving and Investment Union*, con l'obiettivo di rilanciare la previdenza complementare nei diversi Paesi membri.

In primo luogo, vi è una raccomandazione sui sistemi di monitoraggio delle pensioni, sui cruscotti pensionistici e sull'iscrizione automatica ai regimi pensionistici complementari. Nello specifico, si raccomanda agli Stati membri di attuare, in linea con le circostanze nazionali e nel pieno rispetto del ruolo e dell'autonomia delle parti sociali e delle prerogative di contrattazione collettiva, l'iscrizione automatica, ossia l'inclusione automatica dei lavoratori nei regimi pensionistici complementari, lasciando agli individui la piena libertà di rinunciarvi. L'attuazione sarà guidata dalle buone pratiche esistenti nell'UE e dagli insegnamenti tratti da altri Paesi.

Si suggerisce inoltre di sviluppare ulteriormente sistemi completi di monitoraggio delle pensioni, così da fornire ai cittadini una chiara panoramica dei loro diritti pensionistici e delle prestazioni previste in tutti i regimi pensionistici. Si propone anche di sviluppare quadri di controllo nazionali in materia di pensioni, affinché i responsabili politici degli Stati membri abbiano una visione più chiara della copertura, della sostenibilità e dell'adeguatezza del sistema pensionistico multipilastro. Tali quadri di controllo nazionali confluirebbero infine in un quadro di controllo pensionistico a livello dell'UE.

Il pacchetto prevede anche una proposta legislativa di modifica della direttiva sugli enti pensionistici aziendali o professionali (IOPR II), finalizzata a rafforzare e modernizzare il quadro normativo, così da sostenere meglio l'efficienza, la portata e la fiducia nei regimi pensionistici complementari di tipo collettivo. Vi è inoltre una proposta legislativa di modifica del regolamento sui prodotti pensionistici personali paneuropei (PEPP).

In ambito finanziario, si prevede infine un chiarimento sul principio della persona prudente, che disciplina le modalità con cui gli IOPR e i fornitori di PEPP devono investire e gestire i propri

portafogli di attività. Tale principio, sottolinea Bruxelles, è stato interpretato e applicato in modo molto diverso nei vari Stati membri, e ciò ha spesso limitato la capacità dei regimi pensionistici di diversificare gli investimenti, in particolare in azioni. In linea con la strategia SIU, la comunicazione della Commissione adottata chiarisce il principio, con l'obiettivo di aumentare gli investimenti in azioni, sia private che quotate, per aiutare i cittadini a ottenere rendimenti più elevati a lungo termine sui propri risparmi e liberare nuove fonti di finanziamento per l'economia dell'UE.

INVESTIMENTI PREVIDENZIALI E FINANZA SOSTENIBILE

Tra i piani previdenziali italiani l'attenzione verso la sostenibilità è sempre più significativa e diffusa. Nel 2025 gli operatori che includono i criteri ESG nelle scelte di investimento passano da 79 a 95, con un patrimonio pari al 96% di quello gestito dai 105 rispondenti all'indagine (in crescita rispetto ai 99 dello scorso anno). Rispetto al 2024, aumenta anche il tasso di copertura degli investimenti sostenibili: sono 66 i piani che li estendono a una quota compresa tra il 75% e il 100%, contro i 53 del 2024.

Sono alcuni dei principali risultati della ricerca “Gli investimenti sostenibili degli investitori previdenziali italiani”, condotta dal Forum per la Finanza Sostenibile in collaborazione con Mefop e MondolInstitutional.

Passano da 38 a 45 i piani che includono i criteri ESG nella quasi totalità del patrimonio in gestione (quota compresa tra il 75% e il 99%) e altri 21 piani li estendono al 100% del patrimonio (erano 15 nel 2024). È importante sottolineare che i piani che investono almeno il 75% del patrimonio secondo criteri ESG gestiscono circa €170 miliardi, pari al 61% del patrimonio complessivo dei piani attivi nell'ambito degli investimenti sostenibili.

Per quanto concerne gli approcci ESG, in linea con i risultati delle precedenti edizioni, i piani previdenziali si concentrano sulle esclusioni, soprattutto rispetto ai settori delle armi, del carbone e del tabacco e, nel caso di titoli di Stato, relativamente ai Paesi con misure antiriciclaggio e antiterrorismo inadeguate o che non rispettano i diritti umani. Il secondo approccio più utilizzato resta il best in class, seguito da engagement, convezioni internazionali e investimenti tematici. Tra le convenzioni internazionali maggiormente adottate figurano l'UN Global Compact, la Convenzione di Ottawa sulle mine antipersona e le Linee Guide OCSE sulle multinazionali.

È sempre più diffuso poi il riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e alla neutralità climatica nelle politiche di investimento: i piani che li citano passano, rispettivamente, da 35 a 49 e da 19 a 28. Di pari passo, cresce il numero di rispondenti che misurano l'impronta di carbonio del portafoglio di investimento (da 43 a 66, con un patrimonio pari all'83% delle masse gestite dai piani attivi nell'ambito della finanza sostenibile). La maggioranza di questi piani (35) misura anche le emissioni Scope 3, ossia quelle prodotte lungo tutta la catena del valore delle aziende investite, cruciali nel settore finanziario.